

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Con il presente regolamento si disciplinano, ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e della Legge Regionale 17 gennaio 1984, n. 1, le modalità di accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative, salvo che sia diversamente ed esplicitamente stabilito, per:
 - a. le violazioni ai regolamenti comunali;
 - b. le violazioni alle ordinanze del Sindaco e dei dirigenti del Comune o delegati da questi ultimi;
 - c. tutti i procedimenti sanzionatori attribuiti dalla normativa vigente al Sindaco od al Comune.
2. E' fatta salva ogni altra previsione sanzionatoria consistente in procedure esecutive aventi per contenuto un fare specifico, attivabili anche d'ufficio con clausola esecutoria;
3. Rimane altresì impregiudicata l'applicazione, da parte della competente autorità giudiziaria, delle vigenti sanzioni di carattere penale;
4. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza del Comune.
5. Restano salve eventuali specifiche norme di settore che prevedono disposizioni più favorevoli per il trasgressore.

ART. 2

DEFINIZIONI

1. Quando in questo regolamento si usano genericamente i termini ordinanze o ordinanze comunali si devono intendere sia le ordinanze emesse personalmente dal Sindaco sia quelle emesse dai dirigenti o delegati da questi ultimi.
2. I dirigenti con potere di emissione di ordinanza sono identificati con apposita determinazione del direttore generale.
3. Qualora il direttore generale non sia nominato la determinazione sarà adottata dal segretario generale.

ART. 3

APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

1. Alle violazioni delle norme disciplinate da regolamenti e ordinanze comunali, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, si applica la sanzione pecuniaria del pagamento di una somma in denaro non inferiore ad euro 25,00 e non superiore ad euro 10.000,00.

2. E' consentito il pagamento in misura ridotta con le modalità di cui all'art. 16 della Legge n. 689/81, per tutte le violazioni previste al comma 1, nel rispetto dei limiti edittali previsti nella singola norma o nell'ordinanza.
3. Qualora la disposizione di riferimento non preveda la misura minima della sanzione, è ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa.
4. Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani dell'agente accertatore.

ART. 4

SOGGETTI ACCERTATORI

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla polizia municipale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n.689.
2. Il sindaco può, con ordinanza motivata, abilitare all'esercizio delle funzioni d'accertamento di cui al comma 1 con riferimento a materie specificamente individuate nell'atto di nomina i seguenti soggetti:
 - altro personale dipendente del Comune;
 - dipendenti di enti e/o società di gestione servizi pubblici;
 - agenti giurati facenti parte di società addette alla sorveglianza di beni comunali.
3. I soggetti di cui al comma 2 devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.
4. Resta ferma la competenza d'accertamento di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

ART 5

PROCESSO VERBALE D'ACCERTAMENTO

1. La violazione di una norma di un regolamento o di un'ordinanza comunale per la quale sia prevista una sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale.
2. Il processo verbale di accertamento deve contenere come elementi:
 - a) l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
 - b) la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione;
 - c) l'indicazione delle norme o dei precetti che si ritengono violati;

- d) l'avvenuta contestazione della violazione o, qualora la contestazione non sia immediata, i motivi della mancata contestazione;
 - e) le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione;
 - f) le modalità del pagamento in misura ridotta;
 - g) l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e/o a sentire il trasgressore;
 - h) la sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti cui la violazione è stata contestata.
3. Il processo verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei confronti del quale è effettuata la contestazione; qualora il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere il verbale o di riceverne copia ne viene dato atto in calce allo stesso.

ART. 6

RAPPORTO ALL'AUTORITA' COMPETENTE

1. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 24 della legge 24 novembre 1981 n. 689, qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge citata, l'ufficio da cui dipende il verbalizzante trasmette all'ufficio competente del Comune:
- a) l'originale del processo verbale
 - b) la prova dell'avvenuta contestazione o notificazione;
 - c) le proprie osservazioni in ordine agli eventuali scritti difensivi.
2. In caso di pagamento in misura ridotta l'ufficio, il comando o l'ente da cui dipende il verbalizzante trasmette al servizio competente del Comune copia del verbale e della ricevuta di pagamento della sanzione.

ART. 7

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI SUGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO

SANZIONATORIO

1. Il responsabile dell'ufficio competente a ricevere il rapporto verifica la corrispondenza del verbale di accertamento alle norme di legge.
2. Qualora da tale verifica emergano incongruenze che potrebbero inficiare il procedimento sanzionatorio, il responsabile dell'ufficio restituirà il verbale stesso all'organo accertatore per gli opportuni accertamenti.
3. In sede di adozione dei provvedimenti di cui al successivo articolo 9 e seguenti si terrà conto dell'esito degli accertamenti di cui al precedente comma.

ART. 8

SCRITTI DIFENSIVI ED AUDIZIONI

1. Entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione , gli interessati possono.
 - a. far pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune scritti difensivi e/o documenti;
 - b. chiedere di essere sentiti dal Dirigente, o suo delegato, dell'ufficio competente a ricevere il rapporto.
2. Eventuali scritti difensivi pervenuti fuori termine non verranno presi in considerazione in quanto inammissibili. Analogamente non verrà dato corso all'eventuale richiesta di audizione pervenuta fuori termine.
3. In sede di audizione il responsabile dell'ufficio competente a ricevere il rapporto valuterà l'opportunità di convocare il/i verbalizzante/i oppure il responsabile dell'organo accertatore.
4. L'ufficio competente a ricevere il rapporto fisserà la data dell'audizione entro 90 giorni dalla richiesta dell'interessato.

ART. 9

COMPETENZA AD EMETTERE LE ORDINANZE INGIUNZIONE O DI ARCHIVIAZIONE

1. L'emissione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento e di quella di archiviazione degli atti conseguenti alla verbalizzazione di violazioni compete al dirigente dell'ufficio interessato.

ART. 10

TERMINI PER L'EMISSIONE DELLE ORDINANZE DI CUI ALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689

1. L'ordinanza ingiunzione, in via generale, deve essere emessa entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di ricevimento del rapporto previsto dall'articolo 6.
2. In ogni caso il provvedimento di cui al comma 1 deve essere adottato entro trentasei mesi dalla data di contestazione e/o notificazione del verbale di accertamento. Qualora ciò non avvenga, il verbale di accertamento della violazione decade di diritto.
3. Qualora il trasgressore, un corresponsabile o un obbligato in solido facciano pervenire scritti difensivi, l'ordinanza ingiunzione di pagamento o l'ordinanza di archiviazione dovranno essere emesse entro dodici mesi dalla data di spedizione o deposito degli stessi.

4. Nel caso in cui con lo scritto difensivo, o con separato atto, sia richiesta l'audizione personale, questa dovrà essere effettuata, previa formale convocazione, entro 90 giorni dalla data di spedizione o deposito della richiesta.
5. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 4 il relativo provvedimento deve essere adottato entro il termine di sei mesi dalla data dell'avvenuta audizione, ovvero, nel caso di rinvii o repliche, dell'ultima audizione avvenuta; in ogni caso non superando il limite di cui al comma 2.
6. La richiesta d'acquisizione, per motivi istruttori, di documenti o pareri, sospende il procedimento, ma non può comportare un superamento del limite di cui al comma 2.

ART. 11

DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLE ORDINANZE INGIUNZIONE

1. In sede di irrogazione della sanzione il dirigente dell'ufficio competente, se ritiene fondato l'accertamento determina, con ordinanza ingiunzione motivata ai sensi dell'art. 11 della legge n. 689/1981, l'importo in denaro della somma dovuta per la violazione entro i limiti previsti dalle singole norme, ovvero quelli di cui all'articolo 3 comma 1, nel rispetto dei criteri di cui ai seguenti punti:
 - a. in mancanza di elementi modificativi inerenti gli elementi di cui all'articolo 11 della legge 689/1981, va confermato l'importo indicato nel verbale quale pagamento in misura ridotta. Nel caso tale importo sia inferiore al minimo edittale, applicazione del minimo edittale;
 - b. nel caso l'azione od omissione del trasgressore sia avvenuta a titolo di colpa lieve, si applica il minimo edittale;
 - c. quando il trasgressore si sia attivato per l'immediata eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, si applica il minimo edittale;
 - d. nell'applicazione della sanzione, qualora venga richiesta la valutazione delle condizioni economiche, la determinazione della somma potrà variare tra il minimo edittale ed il doppio dello stesso a seconda delle condizioni economiche dichiarate;
 - e. nel caso di reiterazione specifica della violazione amministrativa nel biennio precedente all'accertamento, anche qualora per la violazione precedente sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, la sanzione dovrà essere pari almeno al doppio della somma indicata nel verbale di accertamento quale pagamento in misura ridotta. Nel caso sussistano i requisiti di cui ai punti b) e c), non si potrà comunque applicare una somma minore della somma indicata nel verbale di accertamento quale pagamento in misura ridotta;

- f. nel caso di plurireiterazione specifica nel biennio precedente all'accertamento, anche in presenza di pagamento in misura ridotta che abbia estinto i procedimenti sanzionatori, si applicherà il massimo edittale.

ART. 12

PAGAMENTO RATEALE

1. L'autorità che applica la sanzione pecuniaria può disporre, entro 30 giorni dalla richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche particolarmente disagiate, che la sanzione medesima venga pagata a rate con le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale facoltà può essere esercitata sia al momento dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione che in presenza del solo processo verbale di accertamento nonché quando la sanzione, divenuta titolo esecutivo, sia stata iscritta a ruolo con le modalità di cui all'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Nel caso di richiesta di pagamento in forma rateale i termini di pagamento della sanzione in misura ridotta si intendono sospesi sino all'emissione dell'ordinanza con la quale il dirigente dell'ufficio competente accoglie o nega la richiesta stessa.
3. Con deliberazione da adottare entro il 31 gennaio di ogni anno, la Giunta comunale determinerà l'importo minimo per il quale possa essere concessa la rateizzazione nonché il numero massimo di rate concedibili ed i valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui ai decreti legislativi n. 109/1998 e 130/2000 che i richiedenti devono possedere per poter accedere al beneficio.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso e non ancora definiti alla data di approvazione del presente regolamento.

ART. 13

PAGAMENTO DIFFORME ALL'IMPORTO DELLA SANZIONE

1. Nel caso in cui sia effettuato il pagamento in misura difforme da quanto indicato nel relativo provvedimento di applicazione della sanzione, sia in eccesso che in difetto, il Comune provvede alla restituzione di quanto non dovuto o alla richiesta d'integrazione della somma mancante soltanto per importi pari o superiori a € 5,00.
2. Qualora, in relazione a una successiva violazione, la stessa persona fisica o giuridica effettui un ulteriore pagamento difforme in difetto per un importo inferiore a quanto stabilito dal comma 1, per due anni dalla data di versamento della prima violazione, non sarà possibile avvalersi del

beneficio stabilito al comma 1 ed il Comune provvederà a richiedere l'integrazione per la somma mancante del nuovo versamento anche se inferiore a € 5,00.

ART. 14

APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, quando prevista, è effettuata a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 571/1982.
2. Nei casi di sequestro previsti dalla Legge, i trasgressori possono proporre opposizione al Comune. Il dirigente dell'ufficio competente, dopo aver preso visione del verbale di accertamento e dell'opposizione, con ordinanza motivata, da adottare entro 10 giorni dalla data di proposizione dell'opposizione, accoglie l'istanza o la rigetta.
3. L'accoglimento dell'istanza comporta la restituzione della merce sequestrata a favore di colui che la deteneva al momento dell'esecuzione del sequestro o, comunque, dell'interessato che provi di averne il diritto, il quale, prima del ritiro della merce deve provvedere al pagamento delle spese di custodia. Tale importo sarà determinato di volta in volta con provvedimento dirigenziale.
4. Nel caso in cui dovessero sorgere controversie in relazione alla persona legittimata a ritirare la merce, il Comune modificherà i propri atti con riferimento alle decisioni prese dall'Autorità Giudiziaria.
5. Il rigetto dell'istanza di opposizione comporta l'emanazione dell'ordinanza di confisca della merce e delle attrezzature entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.
6. I prodotti del settore alimentare oggetto di confisca, prima di essere devoluti o distrutti, devono essere sottoposti ad accertamento da parte dell'A.S.S. n. 2 "Isontina", allo scopo di verificare l'eventuale pericolosità per la salute pubblica. In base all'esito del sopralluogo, risultante da apposito verbale dell'A.S.S., il dirigente dell'ufficio competente, può devolvere la merce alla "Casa Albergo" (casa di riposo comunale) o farla distruggere, a cura della ditta 'IRIS s.p.a. Nel primo caso, è compito dell'unità operativa "Squadre lavori" di ritirare la merce e consegnarla al destinatario. Qualora l'A.S.S. non possa intervenire in tempi ragionevolmente brevi, il dirigente dell'ufficio competente dispone autonomamente la distruzione o la devoluzione della stessa.
7. Una volta che il provvedimento di confisca diventa inoppugnabile, l'unità operativa "Provveditorato" provvede a concludere l'alienazione delle cose confiscate appartenenti al settore non alimentare, a condizione che non siano di contrabbando, che non abbiano il timbro della SIAE e che non riportino segni falsi o mendaci. Tali oggetti possono anche essere devoluti

alla "Casa Albergo" o, a rotazione, ad altri enti di beneficenza comunali o essere distrutti, nel caso in cui i destinatari di cui sopra non accettino in devoluzione la merce stessa.

8. La devoluzione della merce e/o la distruzione della stessa devono sempre risultare da apposito verbale sottoscritto dal dirigente dell'ufficio competente e, a seconda della fattispecie di riferimento, dall'assegnatario della merce.
9. Una volta che per la merce sequestrata sia stata disposta ordinanza di confisca, la stessa deve essere opportunamente custodita.

ART. 15

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni di regolamenti comunali, ordinanze sindacali, dirigenziali che prevedono sanzioni amministrative che facevano riferimento agli articoli 106 e seguenti del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 devono intendersi abrogate e sostituite, in via generale, dalle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.
2. Quando l'infrazione commessa abbia recato danni a beni di proprietà comunale l'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta, ovvero in misura ordinaria a seguito di emissione di ordinanza ingiunzione, non costituisce risarcimento del danno, che sarà valutato a norma delle disposizioni vigenti in materia.
3. Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento si rinvia alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 ed alla Legge Regionale 17 gennaio 1984, n. 1.

ART. 16

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° giorno del mese successivo all'avvenuta pubblicazione dello stesso all'albo del Comune.
2. Da tale data s'intendono abrogate tutte le disposizioni contenute in atti e provvedimenti in contrasto con il presente regolamento.